

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO PER DISTANZE DI SALVAGUARDIA DALLE PINCIAIE AL PUNTO 2 DEL C.C.

In riferimento alla osservazione della DD 1893/21 sulle case di terra, per le quali si chiede che siano inserite quali "Beni architettonici civili" di cui all'art.10 delle NTA del PTCP, ed in particolare "la definizione cartografica degli ambiti e/o delle fasce di rispetto per garantire la tutela percettiva e la fruizione dei manufatti"

PREMESSO CHE

Il tecnico redattore ha recepito tale richiesta con una integrazione nelle NTA stabilendo all'art 27 sottozona A4 - Edifici e complessi di interesse storico architettonico e documentale che:

*"Le case di terra sono ricomprese quali manufatti di interesse storico od etnoantropologico testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Per tali manufatti si dovrà osservare una fascia di rispetto di interdizione all'edificato per garantire la tutela percettiva e la fruizione dei manufatti e dei siti di 300 mt. "*

Si ritiene, valutato che

- i pochi esempi ancora presenti sul territorio presentano una compromissione delle caratteristiche tipologiche storiche e documentali, dovuta ad interventi di ampliamento incongrui, o ad un mediocre stato di conservazione dovuto all'abbandono e all'incuria;
- i pochi casi le cui caratteristiche documentali e tipologiche siano ancora in parte preservate, sono collocate nelle vicinanze di edifici esistenti;

e considerato che

come previsto all'Art.27 delle NTA "Le case di terra saranno appositamente censite catalogate e schedate da apposito Regolamento di Attuazione o Piano di Settore per la tutela dell'edilizia rurale" da redigere a seguito dell'approvazione del PRG adottato,

Si ritiene di emendare la distanza dei 300 mt previsti dal redattore come fascia di salvaguardia, ritenendo che tale accorgimento sia eccessivamente penalizzante in quanto in considerazione che tali manufatti sono spesso inseriti all'interno di nuclei o tessuti già urbanizzati la fascia di interdizione comporterebbe una ingessatura degli interventi sui lotti e sugli edifici limitrofi .

**Si propone pertanto, di limitare alla distanza di 20 metri la fascia di salvaguardia , fatte salve le costruzioni già autorizzate a distanza inferiore; e rinviando a strumenti di settore e al censimento una regolamentazione specifica e puntuale.**